



Estratto dal processo verbale della seduta del 30-07-2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N. 12 del 30-07-2026

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina e l'applicabilità della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore dal 1° gennaio 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:18 e seguenti, in videoconferenza ai sensi dell'art. 2 bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale in seduta aperta Straordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Paoli Lucia	Consigliere	Presente
Stoppini Luna	Consigliere	Presente
Andreoli Diego	Consigliere	Presente
Agnello Giorgio Maria Antonio	Consigliere	Presente
Brilli Mauro	Consigliere	Presente
Bartolini Michele	Consigliere	Presente
Ursini Giacomo	Consigliere	Presente
Diotallevi Giulio	Consigliere	Presente
Sirci Alessia	Consigliere	Presente
Ceppitelli Sandra	Consigliere	Presente
Battista Sabina	Consigliere	Presente
Bizzarri Giorgio Maria	Consigliere	Assente

Presenti n. 12	Assenti n. 1
----------------	--------------

*Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Giorgio Maria Antonio Agnello** nella sua qualità di Presidente. Assiste il **Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti**.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i necessari pareri.

Il Presidente, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come **argomento n. 6** e che ha il seguente oggetto: **Approvazione del Regolamento per la disciplina e l'applicabilità della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore dal 1° gennaio 2026.**

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 6 dell'o.d.g.: **Approvazione del Regolamento per la disciplina e l'applicabilità della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore dal 1° gennaio 2026**).

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale:

	Tabella di scrutinio	astenuto	favorevole	contrario
1	Fabrizio Gareggia (<i>Sindaco</i>)		X	
2	Giorgio Maria Antonio Agnello (<i>Presidente</i>)		X	
3	Lucia Paoli		X	
4	Luna Stoppini		X	
5	Diego Andreoli		X	
6	Mauro Brilli		X	
7	Michele Bartolini		X	
8	Giacomo Ursini		X	
9	Giulio Diotallevi		X	
10	Alessia Sirci	X		
11	Sandra Ceppitelli	X		
12	Sabina Battista	X		
13	Giorgio Maria Bizzarri			
	Totali	3	9	

che dà il seguente risultato:

Presenti	12	
Astenuti	3	Sirci, Ceppitelli, Battista.
Votanti	9	
Favorevoli	9	
Contrari	//	

il presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero **12** dell'anno 2026.

Il presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano,

	Tabella di scrutinio	astenuto	favorevole	contrario
1	Fabrizio Gareggia (<i>Sindaco</i>)		X	
2	Giorgio Maria Antonio Agnello (<i>Presidente</i>)		X	
3	Lucia Paoli		X	
4	Luna Stoppini		X	
5	Diego Andreoli		X	
6	Mauro Brilli		X	
7	Michele Bartolini		X	
8	Giacomo Ursini		X	
9	Giulio Diotallevi		X	
10	Alessia Sirci	X		

11	Sandra Ceppitelli	x		
12	Sabina Battista	x		
13	Giorgio Maria Bizzarri			
	Totali	3	9	

l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti	12	
Astenuti	3	Sirci, Ceppitelli, Battista.
Votanti	9	
Favorevoli	9	
Contrari	//	

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: "1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

CONSIDERATO che alla luce dell'impianto normativo in vigore dall'anno 2020 è stato necessario trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI, ricompresa nella IUC, in un separato "Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)" contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed integrazioni riportate nel nuovo "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)", approvato con la deliberazione consiliare n. 25 del 30/09/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *“Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,*

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 Gennaio 2022 con la quale la stessa autorità ha approvato il **Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani** (TQRIF) definendo degli standard minimi tecnici e contrattuali per la gestione della Tariffa che sono stati declinati sulla base di una Matrice a quattro Schemi regolatori;

RILEVATO altresì che ARERA ha stabilito che l'entrata in vigore della suddetta disciplina avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2023 ma i comuni o gli Enti Territorialmente competenti nella fase di approvazione del PEF 2022 dovranno individuare il posizionamento della gestione del servizio nella matrice degli schemi regolatori;

ATTESO che la normativa in materia di tassa sui rifiuti è stata oggetto di alcune modifiche introdotte in più riprese negli ultimi anni e pertanto si rende necessario adeguare il vigente regolamento alle innovazioni introdotte dalle recenti normative;

CONSIDERATO che con il l DPCM n. 25/2025 è stato introdotto il bonus rifiuti per gli utenti domestici in condizioni disagiate, al quale ha fatto seguito la Delibera ARERA 01 Aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif. Avente ad oggetto: “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.”;

CONSIDERATO altresì che le tariffe ed i regolamenti sono approvati con deliberazioni del Consiglio comunale, da adottare entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n. 15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario;

PRESO ATTO che a partire dal 2026, i Comuni possono approvare le tariffe TARI, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti e i regolamenti correlati entro il **31 luglio**, in luogo del precedente termine del 30 aprile, come stabilito dall'articolo 1, comma 677, della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) e coordinato con il decreto-legge n. 228/2021. Questa modifica è strutturale e non temporanea, quindi il nuovo termine si applicherà anche negli anni successivi;

CONSIDERATO che il rinvio al 31 luglio consente ai Comuni un maggior margine di tempo per completare le attività istruttorie e valutative necessarie alla determinazione delle tariffe, in particolare con l'introduzione del **Metodo Tariffario Rifiuti di terza generazione (MTR-3)**, che richiede verifiche dettagliate dei dati contabili e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che le prime rate della TARI 2026 vengono calcolate come acconti sulle tariffe dell'anno precedente, mentre il saldo definitivo, con eventuale conguaglio, sarà emesso dopo l'approvazione delle tariffe entro luglio. Il termine del 31 luglio è inoltre coordinato con le tempistiche per il riconoscimento del **bonus sociale TARI**, operativo dal 1° gennaio 2026 per le famiglie con ISEE basso, garantendo così una maggiore coerenza e sostenibilità nella gestione amministrativa e finanziaria del servizio rifiuti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti, di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012, con Verbale n. 16 del 21/07/2026, acquisito al protocollo generale in data 23/07/2026 al n. 6684, che si allega;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05.08.2015;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09.03.2012;

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUOEL), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

VISTO il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di adeguare e modificare attraverso la sua riapprovazione, il "Regolamento per la disciplina e l'applicabilità della Tassa Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 30/04/2025, nella versione di cui all'allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1, avrà efficacia dal 1° gennaio 2026, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, e dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n. 15, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 677, della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

4. di pubblicare il regolamento in questione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Benedetti

Il Presidente del Consiglio

f.to Giorgio Maria Antonio Agnello

Oggetto: *Approvazione del Regolamento per la disciplina e l'applicabilità della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore dal 1° gennaio 2026.*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 24-07-2026

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 24-07-2026

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 26-08-2026 fino al 10-09-2026.

Cannara lì, 26-08-2026

IL Segretario Comunale
F.to dott. Giuseppe Benedetti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara lì, 26-08-2026

IL Segretario Comunale
F.to dott. Giuseppe Benedetti

Il presente atto è copia conforme all'originale.